INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 64

Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici

Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applicano, con effetto dal 31 dicembre 1957, ai salariati nominati operai temporanei dal 1 settembre 1946 a qualsiasi mansione applicati successivamente a tale data. La disposizione del quinto comma del citato articolo 88 si applica nei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e degli agenti tecnici dei trasporti.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	IV — Carriera ausiliaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-64-inquadramento-nelle-carriere-ausiliarie-degli-agenti-tecnici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it